



REPUBBLICA ITALIANA

Originale sentenza	€	48,00
Originale sentenza Esecutiva digitale	€	16,00
Copie analogiche sentenza per notifica	€	96,00
Diritti di cancelleria su copie analogiche	€	27,56
Totale spese	€	187,56

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Caterina Giambanco
F.to Digitalmente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

dott.ssa Anna Luisa CARRA Presidente

dott. Gioacchino ALESSANDRO Giudice

dott. Salvatore GRASSO Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 258/2024

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69445** del registro di segreteria,

promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

MANULI Rita, nata Santa Domenica Vittoria (ME) il 26.02.1966 ed ivi
residente in via Libertà n. 241, CF MNLRTI66B66I184L.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Udito, nella pubblica udienza del 19 giugno 2024, il relatore dott. Salvatore Grasso, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Salvatore Ganci.

Ritenuto in

FATTO

I. La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale, con atto depositato il 22 gennaio 2024, ha citato in giudizio la sig.ra Manuli per chiederne la condanna alla rifusione, in favore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (d'ora innanzi AGEA), della somma di euro 82.182,71, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.

In particolare, con l'atto introduttivo del giudizio viene contestato alla sig.ra Manuli di avere illecitamente percepito, per le campagne agricole degli anni 2010-2015, contributi comunitari erogati dalla citata Agenzia mediante dichiarazioni non veritiere, in quanto attestanti la disponibilità di alcuni terreni di cui in realtà non era titolare, rese dalla stessa nella qualità di richiedente le suddette agevolazioni.

Il Pubblico Ministero, richiamata la notizia di danno erariale trasmessa dal Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare – Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Salerno, con nota prot. n.105/44-5- 2015 del 12 ottobre 2018, ha passato in rassegna le domande uniche di pagamento (DUP) presentate dalla sig.ra Manuli, le schede di validazione, le superfici dichiarate, i benefici richiesti e le relative somme percepite. A tal riguardo, è stato evidenziato che le indagini esperite dall'Arma dei Carabinieri hanno, in particolare, accertato che la sig.ra Manuli, al fine di conseguire il contributo, aveva dichiarato la conduzione di terreni di proprietà altrui – ivi compreso il Comune di Randazzo - senza averne titolo, percependo euro 10.918,67 per la campagna 2010, euro 17.067,42 per la campagna 2011, euro 16.936,83 per la campagna 2012, euro 15.761,45 per la campagna 2013, euro 17.084,48 per la campagna 2014 ed euro 4.413,86 per la campagna 2015.

Dai successivi accertamenti, riferisce la Procura regionale, è emerso, tuttavia, che la sig.ra Manuli non possedeva i requisiti necessari per l'ottenimento del contributo richiesto, in quanto i terreni asseritamente nella disponibilità della stessa non erano stati, invece, mai concessi alla sig.ra Manuli e che i contratti di affitto erano falsi e che, pertanto, l'erogazione dei contributi era riconducibile a titoli ingiustificati per una superficie notevolmente superiore

all'ettaro. Nel dettaglio, gli inquirenti, all'esito dei riscontri effettuati con il Comune di Randazzo – asseritamente concedente alcune particelle di terreno – e con le parti indicate nei contratti e nelle dichiarazioni sostitutive poste a corredo delle diverse domande, hanno rilevato che il totale delle particelle dichiarate *sine titulo* è pari a: 68,51 ettari per l'anno 2010, pari a circa il 74% della superficie dichiarata; 53,47 ettari per l'anno 2011, pari a circa il 64% della superficie dichiarata; 43,33 ettari per l'anno 2012 e 2013, pari a circa il 73% della superficie dichiarata; 22,32 ettari per l'anno 2014, pari a circa il 61% della superficie dichiarata; 22,68 ettari per l'anno 2015, pari a circa il 62% della superficie dichiarata.

Infine, la Procura ha rilevato che la sig.ra Manuli si è, altresì, avvalsa di contratti falsi persino registrati all'Agenzia delle Entrate, come risulterebbe dal disconoscimento degli stessi da parte dei proprietari dei fondi indicati quali firmatari degli atti e che, per tali fatti, il Tribunale di Catania, con sentenza n. 979/2019 del 17 settembre 2019, in ordine ai delitti di cui agli art. 81 c.p., 483 e 61 n. 2 c.p. in relazione all'art. 76 DPR 445/2000 e 640 bis c.p., ha applicato *ex art. 444 c.p.p.* la pena di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione nei confronti della stessa sig.ra Manuli.

Secondo la prospettazione attorea, dagli atti acquisiti, non emerge, invece, un consapevole contributo eziologico degli operatori e dei responsabili dei Centri di Assistenza Agricola presso i quali sono state presentate le domande che, pertanto, non sono stati evocati in giudizio.

Alla convenuta l'organo requirente imputa, in definitiva, il danno erariale scaturente dalla illecita percezione dei contributi ai danni dell'AGEA, essendo chiara la natura fraudolenta dell'operazione, consistente

nell'incameramento di agevolazioni finanziarie non dovute e ottenute mediante dichiarazioni non veritiere circa il possesso dei requisiti necessari per il loro conseguimento; nel comportamento fraudolento della convenuta, il Requirente ha rilevato anche l'elemento soggettivo del dolo.

II. Pertanto, la Procura regionale, con atto del 22 novembre 2023 notificato in mani proprie in data 24 dicembre 2023, ha invitato a dedurre l'odierna convenuta. L'invitata non ha ritenuto di avvalersi delle facoltà preprocessuali e, pertanto, la Procura erariale ha citato in giudizio la sig.ra Manuli per farne valere la responsabilità per danno all'AGEA, in misura pari all'intero importo delle contribuzioni ottenute.

L'atto di citazione, in data 26 gennaio 2024, è stato notificato alla sig.ra Manuli in mani proprie presso il suo domicilio a mezzo di ufficiale giudiziario.

III. Nel corso della pubblica udienza del 19 giugno 2024 il rappresentante dell'Ufficio di Procura ha ribadito la richiesta di condanna formulata nell'atto introduttivo del giudizio; assente parte convenuta.

Considerato in

DIRITTO

1. In via del tutto preliminare deve rilevarsi che parte convenuta benché regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita e, pertanto, deve dichiararsene la contumacia.

2. Tanto premesso, il presente giudizio verte sull'accertamento del danno erariale asseritamente causato dall'odierna convenuta all'AGEA nella misura pari ai contributi finanziari percepiti dalla sig.ra Manuli Rita ricorrendo ad un comportamento fraudolento, dolosamente preordinato alla indebita percezione degli stessi finanziamenti.

Al riguardo occorre, anzitutto, ricordare brevemente che risulta ormai pacifica la giurisdizione della Corte dei conti anche nei confronti dei privati percettori di sussidi pubblici, in quanto essi intrattengono sostanzialmente un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione poiché, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie conseguite, concorrono a realizzare l'interesse pubblico alla cui cura è preposta l'amministrazione erogatrice (*ex multis*, Cass. SS.UU. n. 4511/2006, n. 5019/2010, n. 23897/2015, 21297/2017).

Analogamente, costante giurisprudenza afferma, altresì, la sussistenza di un rapporto di servizio, con conseguente radicazione della giurisdizione contabile, qualora si verifichi uno sviamento dalle finalità perseguite con il finanziamento sia nei confronti del percettore che dei soggetti chiamati a svolgere funzioni essenziali all'interno del procedimento amministrativo che conduce alla concessione dei benefici (Cfr., *ex multis*, Corte dei conti, III[^] Sez. App. n. 160/2019, Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 22114/2014; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 20132/2004).

In conclusione, per le superiori considerazioni, seppur in assenza di contestazioni sul punto, va affermata la giurisdizione della Corte dei conti rispetto all'azione proposta dalla Procura erariale nei confronti dell'odierna convenuta, quale percettore del contributo.

3. Effettuate tali precisazioni, l'azione, per come introdotta dalla Procura regionale risulta fondata e, come tale, va accolta.

Il requirente ha, infatti, fornito prova attraverso la documentazione depositata (DUP, schede di validazioni e attestazioni di pagamento) che la sig.ra Manuli ha chiesto e ottenuto contributi comunitari pari ad € 82.182,71 per le campagne agricole 2010-2015 a fronte della dichiarata conduzione di terreni

di ha 91,84 nel 2010, ha 82,30 nel 2011, ha 53,83 nel 2012, ha 53,83 nel 2013, ha 36,08 nel 2014 ed ha 36,08 nel 2015.

L'esame effettuato dal Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare – Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Salerno sulle superfici dichiarate e la comunicazione del Comune di Randazzo, unitamente alle dichiarazioni rilasciate in sede di sommarie informazioni dagli altri proprietari, hanno consentito, inoltre, al Requirente di dimostrare che, 68, 51 ettari per l'anno 2010, pari a circa il 74% della superficie dichiarata; 53,47 ettari per l'anno 2011, pari a circa il 64% della superficie dichiarata; 43,33 ettari per l'anno 2012 e 2013, pari a circa il 73% della superficie dichiarata; 22,32 ettari per l'anno 2014, pari a circa il 61% della superficie dichiarata; 22,68 ettari per l'anno 2015, pari a circa il 62% della superficie dichiarata. (come risultanti dai dati forniti nella segnalazione di danno del 31.10.2018) non erano nella disponibilità della sig.ra Manuli e, pertanto, che i contributi in argomento sono stati fraudolentemente ottenuti dalla stessa in ragione della documentazione non veritiera utilizzata per attestare falsamente la disponibilità dei citati fondi agricoli.

Costituisce, infatti, principio consolidato che *<<per ottenere i contributi di cui si tratta, la disponibilità dei terreni va fondata sui titoli civilistici della proprietà, dell'affitto o del comodato>> (ex multis, cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 263 del 20 aprile 2018) e che, dunque, “l'erogazione dei contributi è subordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile che attribuisca al coltivatore/allevatore la disponibilità della superficie” e che la “disponibilità dei terreni deve essere titolata non essendo sufficiente una mera relazione di fatto che può*

concretarsi addirittura nell'usurpazione dei terreni altrui" (Corte dei conti,

Sez. App. Sicilia, sent. n. 166 del 23 giugno 2015).

Al riguardo, va evidenziato, altresì, che l'art. 53 comma 1 del Regolamento

CE 21 aprile 2004, n. 796, come modificato dal Reg. CE 8 maggio 2009, n.

380 nonché dall'art. 60, primo comma, del Reg. CE n. 1122/2009 dispone che

"se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in

conformità all'articolo 57 sono dovute a dichiarazioni eccessive frutto di un

comportamento intenzionale, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto a

norma dell'articolo 57 nell'ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è

concesso per l'anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5%

della superficie determinata o a un ettaro".

Risulta, pertanto, acclarato come i contributi erogati nei confronti della sig.ra

Manuli siano indebiti ed abbiano determinato sostanzialmente una distrazione

dei relativi fondi rispetto alla finalità alla quale gli stessi sono preordinati -

ovvero il sostegno delle attività agricole - con conseguente responsabilità in

capo alla stessa per aver prodotto un danno pari a quanto percepito.

La linearità della prospettazione accusatoria, descritta nelle premesse in fatto,

non è smentita da una prospettazione difensiva alternativa, posto che l'odierna

convenuta non si è costituita nel presente giudizio.

Pertanto, ritenuta meritevole di accoglimento la domanda formulata dal

Pubblico ministero, la convenuta deve essere condannata al pagamento in

favore dell'A.G.E.A. dei contributi indebitamente percepiti, relativamente alle

campagne agricole 2010/2015, pari a euro 82.182,71.

La già menzionata somma sarà maggiorata della rivalutazione monetaria, da

calcolarsi secondo l'indice dei prezzi ISTAT, dalla data dei singoli pagamenti

	8	
	alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali	
	sull'importo rivalutato, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente	
	sentenza fino all'effettivo soddisfo.	
	4. Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate a	
	favore dello Stato, come in dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana,	
	dichiarata la contumacia della convenuta Manuli Rita, definitivamente	
	pronunciando:	
	a) dichiara la responsabilità amministrativa di Manuli Rita e per l'effetto	
	la condanna al pagamento in favore dell'Agenzia per le Erogazioni in	
	Agricoltura (AG.E.A.), della complessiva somma di euro 82.182,71	
	(ottantaduemilacentoottantadue/71centesimi) maggiorata della	
	rivalutazione monetaria, dalla data di ciascun pagamento dei contributi	
	comunitari illecitamente ottenuti, alla data di pubblicazione della	
	presente sentenza, e degli interessi legali, sulla somma così rivalutata,	
	dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo	
	soddisfo;	
	b) condanna Manuli Rita al pagamento, in favore dello Stato, delle spese	
	di giustizia liquidate in € 402,58 (euro quattrocentodue/58centesimi).	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 giugno 2024.	
	L'estensore Il Presidente	
	Salvatore Grasso Anna Luisa Carra	
	(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)	

